



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X legislatura

Proposta n. 851 / 2019

 *Consiglio Regionale del Veneto*
I del 29/05/2019 Prot.: 0007800 Titolario 2.16.1.3
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 25 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 21/05/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 / IIM del 21/05/2019

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 523 dell'8 febbraio 2018 presentata dai Consiglieri Andrea Zanoni e Claudio Sinigaglia, avente per oggetto "Per quali motivi l'Azienda ULSS 6 Euganea non riconosce l'esenzione 040 sulle prime prestazioni per prematurità o per ricovero in patologia neonatale?"



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 523 dell'8 febbraio 2018 presentata dai Consiglieri Andrea Zanoni e Claudio Sinigaglia, avente per oggetto "Per quali motivi l'Azienda ULSS 6 Euganea non riconosce l'esenzione 040 sulle prime prestazioni per prematurità o per ricovero in patologia neonatale?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

In relazione all'oggetto, in base agli approfondimenti svolti, si rappresenta quanto segue.

Nel caso di specie l'esenzione "040 neonati prematuri e immaturi" rientra tra quelle per patologia che lo specialista certifica con il nuovo modello di certificazione di patologie croniche invalidanti, aggiornate all'elenco dell'Allegato 8 bis del D.P.C.M. 12/01/2017.

Per quanto riguarda le prime visite:

- come indicato nella D.G.R. n. 863/2011 "le prime visite/prime prestazioni sono quelle che rappresentano il primo accesso dell'assistito al Sistema Sanitario Regionale relativamente ad un problema di salute che viene clinicamente affrontato per la prima volta. Nel caso di un paziente cronico, esente per patologia, si considera primo accesso la visita o l'esame strumentale necessari per valutare un nuovo problema clinico, non correlato alla patologia di esenzione; la riacutizzazione della patologia cronica che necessita di tempestiva rivalutazione, pur essendo una visita successiva alla prima da trattare amministrativamente come "controllo" dovrà essere organizzativamente gestita come prima visita con inserimento negli spazi delle agende prioritarizzate al fine di ottenere tempi appropriati".
- la nota regionale prot. n. 530860 del 30/12/2015 concernente "Precisazioni in merito alla modalità di prescrizione di prestazioni in esenzione per patologia cronico invalidante - prime visite e visite di controllo", riprendendo esplicitamente i contenuti della D.G.R. n. 859/2011, sottolinea come per i pazienti con esenzione per patologia cronica, le visite correlate alla patologia vadano prescritte come visite controllo, evidenziando pertanto la incompatibilità fra l'indicazione dell'esenzione per patologia e l'utilizzo dei codici prestazioni riferiti alla prima visita. Infatti: "sono sempre da ritenersi visite di controllo - follow up tutte quelle prescritte con l'indicazione del codice di esenzione per patologia in ricetta (...) volte a monitorare la malattia, a valutare le complicanze di nuova insorgenza, alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti e ciò anche se il paziente accede per la prima volta ad una struttura e/o ad una branca/disciplina specialistica diversa da quella di riferimento per la diagnosi della malattia esente, essendo già presente l'inquadramento diagnostico (...)".

Se ne deduce che:

- le prestazioni correlate alla patologia in esenzione (anch'esse esenti), rientrano nel codice "visita di controllo"
- diversamente, la prima visita non può invece essere mai di per sé erogata in regime di esenzione dato che:
 - l'esenzione presuppone una diagnosi
 - la diagnosi a sua volta può essere definita solo in sede di preventiva prima visita/esame strumentale (per questo motivo nelle tabelle fornite dalla Regione Veneto aggiornate ex D.P.C.M. 12/01/2017 sui nuovi LEA, tra le prestazioni prescrivibili ed erogabili non sono mai indicate le prime visite).



Alla luce di quanto sopra, il Sistema di Accoglienza Regionale (SAC), che verifica le prescrizioni dematerializzate prodotte dai medici prescrittori, ha implementato di conseguenza i controlli di appropriatezza prescrittiva, così che in presenza di un codice esenzione per malattia cronico invalidante e di una prima visita il sistema genera un errore bloccante.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
.....213..... del ..28/05/2019..
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

